CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3278/2026

Oggetto: F.I.L. FABBRICA ITALIANA LAMIERE S.R.L., VIA NATALE GALLINO 63, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA, SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE E ACUSTICA E CONTESTUALE DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON A.D. N. 2238 DEL 07.10.2023 E SS.MM.II., PER USCITA DAL CAMPO APPLICAZIONE DELLA PARTE II, TITOLO III-BIS, DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 780,00 EURO.

In data 03/11/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis, "L'autorizzazione Integrata Ambientale";

il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R. n. 59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 07.11.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01.01.2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07.04.2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova.

Visti, in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto scarichi

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in particolare:

- la Sezione II della Parte III "Tutela delle acque dall'inquinamento";

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- la Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29.03.2016;

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche".

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

Premesso che

F.I.L. Fabbrica Italiana Lamiere S.r.l. è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con A.D. n. 2238 del 07.10.2023 e ss.mm.ii., per l'attività di produzione di lamiere in acciaio svolta presso lo stabilimento sito a Genova in Via Natale Gallino 63;

con A.D. n. 1107 del 05.05.2024 si è preso atto dell'estensione dell'attività produttiva in orario notturno, aggiornando la suddetta autorizzazione secondo le prescrizioni dettate nel N.O.A. espresso dal Comune di Genova e confermando tutte le prescrizioni già impartite nel precedente provvedimento di A.I.A.;

con A.D. n. 3328 del 26.11.2025 sono state modificate alcune prescrizioni finalizzate all'adeguamento alle BAT, da effettuarsi da parte della Società entro il 4 novembre 2026;

l'attività svolta dall'Azienda, consistente nella produzione di lamiere con treno di laminazione a caldo, ricadeva tra le attività di cui al punto 2.3.a dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo alle "attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora";

a seguito della dismissione di uno dei due forni destinati al preriscaldo dei manufatti in acciaio da sottoporre a lavorazione, la capacità produttiva massima del treno di laminazione è scesa al di sotto delle 20 t/ora;

l'attività svolta da F.I.L. nella configurazione impiantistica attuale non rientra più tra quelle soggette ad A.I.A. e pertanto l'Azienda, con note assunte al protocollo con n. 21438 e n. 21439 del 09.04.2026, pervenute tramite il S.U.A.P. del Comune di Genova, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera, scarichi in corpo idrico superficiale ed acustica;

verificata la completezza dell'istanza sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 23553 del 17.04.2026, Città Metropolitana di Genova ha avviato il procedimento per il rilascio dell'A.U.A. ed ha convocato la conferenza di servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Genova e ATS Liguria (ex ASL 3);

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni, che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con nota prot. n. 26446 del 30.04.2026, inviata agli enti coinvolti nel procedimento, è stato rettificato il termine, dalla data di avvio del procedimento, entro cui esprimere il parere di competenza, indicata, per mero errore, in 60 gg anziché 90 gg;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 22425 del 14.04.2026 il Comune di Genova ha inviato il parere di competenza in materia acustica, confermando il N.O.A. già espresso in sede di procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

con nota prot. n. 32680 del 27.05.2026 Città Metropolitana di Genova ha formulato richiesta di integrazioni all'Azienda, relativamente ad entrambi i comparti di competenza, chiedendo alla stessa di fornire documentazione e chiarimenti, entro 30 giorni, salvo richiesta di proroga da presentarsi prima della scadenza, sospendendo contestualmente i termini procedimentali;

le suddette integrazioni sono pervenute direttamente dall'Azienda e assunte al protocollo con n. 39212 del 25.06.2026; le stesse sono pervenute anche dal S.U.A.P. ed assunte al protocollo con n. 39274 del 26.06.2026;

con nota prot. n. 45549 del 22.07.2026 è stata inoltrata all'Azienda una ulteriore richiesta di integrazioni, in considerazione del fatto che la documentazione fornita non risultava completa del progetto finalizzato all'abbattimento delle emissioni diffuse prodotte durante la fase di discagliatura, così come richiesto da questa amministrazione con nota prot. n. 32680 del 27.05.2026, né di alcuna proposta alternativa;

con l'occasione sono state altresì richieste le autocertificazioni antimafia delle posizioni rilevanti in attesa che la BDNA fornisse la comunicazione antimafia richiesta alla competente Prefettura in data 17.04.2026;

con nota pervenuta direttamente dall'Azienda e assunta al protocollo con n. 47008 del 29.07.2026, e n. 47015 in pari data pervenuta da parte del SUAP, è stata trasmessa l'autocertificazione relativa al solo amministratore;

con nota prot. n. 47369 del 30.07.2026 è stato sollecitato all'Azienda l'invio delle autocertificazioni mancanti nonché delle altre integrazioni tecniche già richieste, ribadendo la sospensione dei termini procedimentali;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 47294 del 30.07.2026 è pervenuta la richiesta da parte dell'Ufficio Aria del Comune di Genova al competente ufficio comunale della conferma del parere ai fini urbanistici;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 47410 del 31.07.2026, pervenuta direttamente dall'Azienda, e con n. 47431 del 31.07.2026, pervenuta da parte del S.U.A.P., sono state trasmesse le autocertificazioni antimafia relative al sindaco unico e al socio di maggioranza;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 48167 del 04.08.2026 ATS Liguria ha trasmesso parere favorevole espresso unicamente sulla base della documentazione presentata;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 48296 del 05.08.2026, pervenuta da parte dell'Azienda, e n. 48332 in pari data, pervenuta dal S.U.A.P., è stata riscontrata la richiesta di integrazioni con contestuale istanza di proroga di ulteriori 60 giorni per l'invio per necessari approfondimenti;

con nota prot. n. 50825 del 18.08.2026 è stata accordata una proroga di 30 giorni, fissando il termine ultimo per l'invio delle integrazioni al 20.09.2026;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 56046 del 15.09.2026, pervenuta da parte dell'Azienda, e con n. 56055 in pari data, pervenuta da parte del S.U.A.P., sono state trasmesse le integrazioni richieste;

con nota prot. n. 58299 del 25.09.2026 le integrazioni ricevute sono state inviate agli enti interessati al procedimento;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 62294 del 13.10.2026 è pervenuto il parere del Comune di Genova sotto il profilo urbanistico ed ambientale, contenente proposta di specifiche prescrizioni finalizzate alla messa in atto di azioni di miglioramento delle emissioni al fine di minimizzare il più possibile l'impatto ambientale. In particolare sono stati proposti interventi relativi all'installazione di sistemi filtranti aggiuntivi sugli estrattori d'aria a tetto, al miglioramento delle prestazioni dei sistemi di filtrazione dello scrubber, alla verifica dell'adeguatezza dei sistemi di captazione asserviti alla fase di laminazione, alla trasmissione agli enti competenti degli esiti delle verifiche tecniche e degli eventuali interventi migliorativi, nonché alla valutazione dell'opportunità di predisporre un piano di caratterizzazione e gestione delle emissioni odorigene;

Preso atto che

sono state predisposte dai competenti uffici tecnici di Città Metropolitana le seguenti relazioni istruttorie per i comparti ambientali interessati:

- relazione tecnica relativa al comparto scarichi prot. n. 63022 del 15.10.2026;
- relazione tecnica relativa al comparto emissioni in atmosfera prot. n. 66190 del 29.10.2026;

le soprarichiamate relazioni sono inserite nell'apposito fascicolo informatico;

dalle suddette relazioni si evince che il ciclo produttivo della Società è quello indicato negli allegati redatti per ciascun comparto (Allegato 1 - Emissioni in atmosfera e Allegato 2 - Scarichi idrici) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, che

F.I.L. Fabbrica Italiana Lamiere S.r.l. è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) con A.D. n. 2238 del 07.10.2023 e ss.mm.ii., per l'attività di produzione di lamiere in acciaio svolta presso lo stabilimento sito a Genova in Via N. Gallino 63;

a seguito della dismissione di uno dei due forni destinati al preriscaldo dei materiali in acciaio da sottoporre a lavorazione, la capacità produttiva massima del treno di laminazione è scesa al di sotto delle 20 t/ora e pertanto l'attività, nella configurazione attuale, non ricade più nell'ambito di applicazione dell'A.I.A.;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

l'Azienda ha pertanto presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera, scarichi idrici e acustica;

il passaggio dal regime autorizzativo dell'A.I.A. a quello dell'A.U.A. comporta l'applicazione di una diversa procedura amministrativa per il rilascio del titolo autorizzativo, ferma restando la necessità di garantire un adeguato livello di tutela ambientale, secondo i principi di precauzione e prevenzione e mediante l'adozione di misure tecniche e gestionali idonee a contenere le emissioni inquinanti;

Ritenuto,

considerata la sostanziale invarianza del ciclo produttivo e della tipologia di inquinanti generati, che non sia giustificato procedere a una revisione in senso più permissivo dei limiti emissivi rispetto a quelli previsti dal precedente provvedimento autorizzativo, che l'Azienda, peraltro, ha dimostrato di poter rispettare, e che tale valutazione assume particolare rilevanza anche in considerazione delle criticità ambientali riscontrate nell'area interessata;

pertanto, che non sia accoglibile la proposta dell'Azienda relativa ai parametri da sottoporre a monitoraggio e ai rispettivi limiti emissivi per le emissioni E1 ed E2 e che al fine di evitare un peggioramento del livello di protezione ambientale, sia necessario mantenere, per entrambi i punti di emissione, i parametri di monitoraggio e i limiti emissivi già prescritti dal precedente provvedimento di A.I.A;

sia senz'altro accoglibile la proposta dell'Azienda di installare una cappa di aspirazione da asservire alla fase di descagliatura, con convogliamento dei flussi captati al sistema di abbattimento esistente, costituito da uno scrubber a umido asservito all'emissione E2 (laminazione), considerata anche la stessa tipologia di inquinanti prodotti dalle due fasi;

Rilevato che l'Azienda ha proposto diversi interventi di miglioramento dell'assetto emissivo dello stabilimento, meglio descritti nell'allegato tecnico, che comprendono il convogliamento dell'emissione diffusa generata dalla fase di descagliatura, l'incremento della bagnatura nella fase di laminazione e l'introduzione della bagnatura nella fase di intestatura delle lamiere, nonché l'installazione di ulteriori 10 pannelli filtranti sugli estrattori d'aria a tetto a servizio delle fasi di descagliatura e laminazione;

Ritenuto

in merito a quanto richiesto dal Comune di Genova nel proprio parere di competenza, assunto al protocollo con n. 62294 del 13.10.2026, circa l'opportunità di valutare l'introduzione, nel provvedimento autorizzativo, di specifiche prescrizioni finalizzate al progressivo miglioramento delle prestazioni emissive, che gli interventi proposti dall'Azienda sopradescritti, siano coerenti con le indicazioni formulate dal Comune di Genova ai punti a), b) e c) del suddetto parere;

per quanto riguarda la richiesta di valutare l'introduzione di un piano di caratterizzazione e gestione degli odori, di cui al punto e) del sopraindicato parere comunale, che le criticità segnalate in merito alle emissioni dell'Azienda sembrerebbero essere prevalentemente riconducibili alla presenza di fumi rossastri a carattere polverulento, presumibilmente associati alla dispersione di particolato ferroso, piuttosto che a fenomeni di molestia olfattiva propriamente detta. Si evidenzia, inoltre, che il Decreto Direttoriale 28 giugno 2023, n. 309, di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento Emissioni", non ricomprende la tipologia di attività in esame tra quelle individuate come potenzialmente impattanti sotto il profilo odorigeno;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Ritenuto, **inoltre**,

opportuno prevedere specifiche prescrizioni in merito alla trasmissione periodica agli enti competenti dei risultati delle analisi delle emissioni;

opportuno fissare specifiche prescrizioni relative alla cessazione dell'attività;

che l'adeguatezza e l'efficacia degli interventi proposti dovranno essere verificate nel tempo anche sulla base degli esiti delle analisi delle emissioni;

qualora dovessero emergere criticità o risultati non soddisfacenti, potranno essere richiesti ulteriori interventi di miglioramento, nonché eventuali integrazioni o modifiche alle misure adottate, al fine di garantire il costante rispetto dei limiti autorizzativi e un adeguato contenimento delle emissioni;

Ritenuto altresì

alla luce di tali considerazioni, che gli interventi previsti per il contenimento delle emissioni diffuse e la riduzione della dispersione di polveri possano contribuire a risolvere le criticità segnalate, senza che risulti, allo stato, necessario prescrivere uno specifico piano di caratterizzazione e gestione delle emissioni odorigene;

di poter rivalutare tale esigenza qualora, a seguito dell'attuazione degli interventi migliorativi e del successivo monitoraggio, dovessero permanere segnalazioni o evidenze di molestie olfattive riconducibili all'attività dell'Azienda;

Considerato, relativamente alle emissioni prodotte che:

l'Emissione E1 è generata dall'impianto esistente e le sue caratteristiche rimangono invariate rispetto a quanto previsto nell'A.I.A. vigente;

l'Emissione E2 è modificata con il convogliamento nella stessa delle emissioni captate dalla fase di descagliatura;

Ritenuto, pertanto,

alla luce di quanto sopra, che non sia necessario richiedere il collaudo dell'emissione E1 in quanto le analisi annuali eventualmente già effettuate nel corso del 2026 possono essere considerate valide ai fini dell'adempimento previsto per il medesimo anno;

di prescrivere per l'emissione E2 l'esecuzione del collaudo nella nuova configurazione impiantistica;

Ritenuto, inoltre

relativamente al comparto emissioni in atmosfera, di confermare i parametri e i limiti vigenti per le emissioni convogliate con riferimento alla Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2110 della Commissione Europea del 04.11.2022 per l'industria dei materiali ferrosi, già vigenti con l'A.D. di A.I.A. n. 2238/2023 e ss.mm.ii.;

che per l'emissione E2 debba essere effettuato il monitoraggio dei parametri polveri, Ni e Pb;

che il monitoraggio dei metalli Ni e Pb debba essere eseguito per un periodo di almeno tre anni consecutivi;

che, trascorso il suddetto periodo di monitoraggio, se le concentrazioni di tali parametri dovessero risultare trascurabili e non rilevanti, potrà essere valutato, su richiesta dell'Azienda, di sospenderne il monitoraggio;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Rilevato, relativamente al comparto scarichi, che

il vigente Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), contenuto nell'A.I.A., prevede il monitoraggio di COD, idrocarburi totali, cadmio, cromo totale, ferro, nichel, piombo, zinco, mercurio, grassi e oli animali/vegetali, saggio di tossicità, solidi sospesi totali (SST), pH, conducibilità, temperatura con una frequenza specifica per ogni parametro;

le risultanze analitiche registrate nell'ambito dei campionamenti effettuati dall'Azienda nel periodo dal 2023 al 2026, nonché gli esiti dei prelievi eseguiti da ARPAL nel 2020 e nel 2024, hanno evidenziato una conformità per tutti i parametri ricercati;

è previsto, inoltre, un controllo per il parametro temperatura a monte e in quattro sezioni a valle del punto di scarico, al fine di verificare che la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non superi i 3°C;

la Società ha chiesto la sospensione di tali misurazioni, alla luce dei campionamenti effettuati nel triennio 2024-2026, i quali hanno dimostrato l'assenza di scostamenti termici significativi tra monte e valle dello scarico, risultando i valori sostanzialmente coincidenti in tutte le sezioni di controllo;

Ritenuto,

visti gli esiti di tali misurazioni e data la discontinuità dello scarico, di poter accogliere favorevolmente la proposta da parte dell'Azienda di interrompere la misurazione della temperatura a monte e a valle del punto di immissione delle acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale;

di riservarsi comunque la possibilità di reinserire in qualunque momento tale prescrizione;

Rilevato che

per quanto concerne la materia acustica, l'Azienda ha dichiarato l'invarianza rispetto a quanto già autorizzato con l'A.I.A., circa lo svolgimento dell'attività anche in orario notturno;

il Comune di Genova ha confermato il parere favorevole già espresso nel corso del precedente procedimento autorizzativo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel N.O.A.;

Preso atto che in data 17.04.2026 la Città Metropolitana di Genova ha chiesto alla Prefettura di Milano, tramite BDNA, il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011; in assenza di riscontro, sono state acquisite in data 29.07.2026 e 31.07.2026, come consentito dalla normativa vigente, apposite autocertificazioni ai fini antimafia ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, finalizzate ad attestare l'assenza nei confronti dei soggetti titolari di incarichi e delle posizioni rilevanti di situazioni ostative indicate dall'art.67 del medesimo decreto;

Dato atto che la Società ha provveduto al pagamento, in data 07.04.2026, degli oneri istruttori previsti dalla D.G.P. n. 183/2011 a favore di Città Metropolitana di Genova, pari a € 600,00 relativamente alle emissioni in atmosfera e € 180,00 per gli scarichi idrici, per un importo complessivo di € 780,00, introitati secondo le imputazioni finanziarie contenute nell'allegato visto contabile;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 66483 in data 30.10.2026**,** così come le relazioni tecniche di settore più sopra richiamate;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Rosetta Sbarbaro,

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che

in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere al rilascio a F.I.L. Fabbrica Italiana Lamiere S.r.l. dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per i comparti emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova, in Via Natale Gallino 63, con le prescrizioni riportate in Allegato 1 e Allegato 2;

a seguito delle recenti modifiche impiantistiche, l'attività svolta attualmente dall'Azienda non ricada più nell'ambito di applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II, Titolo 3 - bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che pertanto, con l'adozione della presente A.U.A., decada l'A.I.A. rilasciata con A.D. n. 2238 del 07.10.2023 e ss.mm.ii.,

DISPONE

per quanto in premessa specificato e fatti salvi i diritti di terzi:

A) di rilasciare a F.I.L. Fabbrica Italiana Lamiere S.r.l. l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale (torrente Riccò) ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via Natale Gallino 63;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

B) di prendere atto che, a seguito della dismissione di uno dei due forni destinati al preriscaldo dei materiali in acciaio da sottoporre a lavorazione, la capacità produttiva massima del treno di laminazione è scesa al di sotto delle 20 t/ora e che l'attività svolta non ricade più tra le attività di cui al punto 2.3.a dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, "attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora", e pertanto, con l'adozione della presente A.U.A., è da ritenersi decaduta l'A.I.A. rilasciata con A.D. n. 2238 del 07.10.2023 e ss.mm.ii.;

C) di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il suddetto insediamento, rappresentato nella planimetria in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

D) di assoggettare il suddetto insediamento, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

E) di autorizzare F.I.L. Fabbrica Italiana Lamiere S.r.l. a scaricare le acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo, nel rispetto dei limiti di Tabella 3, Colonna I (colonna scarichi in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con punto di scarico individuato dalle coordinate geografiche Gauss Boaga 1493011 E – 4928464 N; UTM32 Lat. N: 4928486 Long. E: 493058, nel rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

F) che l'Azienda trasmetta alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL la relazione annuale sui monitoraggi svolti nel periodo di vigenza dell'A.I.A. entro il 31 maggio 2027;

G) che l'Azienda si doti di apposita procedura che disciplini le modalità di arresto, messa in sicurezza e chiusura dell'impianto in caso di eventi o circostanze che ne determinino la cessazione sia programmata che causata da eventi esterni. La procedura deve individuare le operazioni necessarie a garantire la messa in sicurezza degli impianti, delle apparecchiature, delle sostanze e dei materiali presenti nello stabilimento, nonché la prevenzione di eventuali impatti sull'ambiente;

H) che in caso di cessazione dell'attività l'Azienda debba darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova al Comune di Genova e di Mignanego e all'ARPAL con almeno 30 giorni di anticipo;

I) che al momento della cessazione definitiva delle attività e di chiusura dell'insediamento, debba essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento, provvedendo alla messa in sicurezza del sito e degli impianti ed al ripristino dei luoghi, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area, fatti salvi altri eventi accidentali per i quali si renda necessario procedere al risanamento anche durante la normale attività industriale;

J) di prendere atto che l'attività di cui alla lettera A) è provvista di Nulla Osta Acustico, contenente prescrizioni, in Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

K) di prendere atto del parere favorevole, sotto il profilo ambientale ed urbanistico-edilizio del Comune di Genova, in Allegato 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

L) di inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- F.I.L. Fabbrica Italiana Lamiere S.r.l.;
- Comune di Genova;
- ATS Liguria (ex Asl 3);
- ARPAL;
- Comune di Mignanego;
- Comune di Serra Riccò.

La presente autorizzazione sarà revocata qualora, in esito alla interrogazione della BDNA, pervenga notizia della sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente atto da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall’obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all’albo pretorio della Città Metropolitana di Genova per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto medesimo.

Il presente atto è adottato a seguito di un procedimento durato 97 giorni dalla data di ricezione dell’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale del 09.04.2026, tenuto conto della sospensione termini dal 27.05.2026 al 15.09.2026 per richiesta integrazioni.

Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale